

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 6 agosto 1998, n. 7697.

L'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non ha né modificato né abrogato l'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che consente l'azione popolare diretta e immediata e non subordinata allo svolgimento del procedimento previsto dal citato articolo 7.

Il giudice, cui è devoluta la questione di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 15 della L. 55/1990, valuta se tali estremi sussistono o meno sulla base del solo accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna, senza poter esperire ulteriori indagini di merito.

Omissis.

La questione è stata altre volte affrontata da questa Corte di Cassazione, ed è stata costantemente risolta nel senso - opposto a quello invocato dal ricorrente - che l'art. 7 della legge n. 154 del 1981 concernente la fase amministrativa della convalida delle elezioni non ha abrogato né modificato l'art. 9-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147) sicché l'esperibilità dell'azione giudiziaria diretta, quale rimedio alternativo accordato per denunciare l'ineleggibilità dell'eletto, è immediata e non subordinata alla conclusione della detta fase; e che questa disciplina non è stata in alcun modo modificata dal sistema elettorale della elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale introdotto dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (v., Cass., 13 settembre 1996, n. 8271, 28 settembre 1994, n. 7886, 24 marzo 1993, n. 3508, 30 aprile 1992, n. 5216).

Il richiamato orientamento giurisprudenziale deve essere ribadito non ravvisandosi ragioni per discostarsene; né, d'altronde, il ricorrente ne prospetta alcuna essendosi limitato ad "auspicare il riesame della giurisprudenza".

Omissis.

2.3. - L'art. 15 comma 1 lettera c) L. n. 55-1990 come modificato dalla L. n. 16-1992 dispone, per quel che rileva in ordine al caso che ne occupa, che "non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)", ossia diversi dai "delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 - ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) del codice penale".

La disposizione, dunque, ricollega la causa di ineleggibilità e di decadenza non già alla condanna definitiva per figure delittuose specifiche e singolarmente individuate, ma in generale e, genericamente, a condanne "per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio".

Si tratta, cioè, come questa Corte ha altra volta affermato, di una norma di chiusura volta ad impedire l'esclusione dalla decadenza di comportamenti non specificamente previsti ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che la decadenza opera con riferimento ad ogni condotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa autonoma ovvero una circostanza aggravante che si estrinsechi nell'abuso di poteri e nella violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione (così, Cass., 13 settembre 1996 n. 8270).

Ne rimangono travolte, di conseguenza e per ciò solo, le censure formulate dal ricorrente nel secondo e nel terzo profilo del mezzo, una volta che le stesse si sviluppano sul presupposto che la ragione di ineleggibilità o di decadenza prevista nella richiamata lettera c) faccia riferimento ad una fattispecie tipica è ben individuata e, in concreto, alla condanna per il delitto previsto dall'art. 324 Cod. pen. come disciplinato avanti la riforma del 1990.

Certo è, comunque, che dalla portata del precetto di cui alla lettera c) avanti individuata discende direttamente che il giudice cui è devoluta la questione di ineleggibilità o di decadenza deve accertare se l'eletto sia stato condannato per un fatto che - come ricostruito nella sentenza penale di condanna e, dunque, sulla sola base dell'accertamento contenuto in quella sentenza e senza la potestà di esperire alcuna ulteriore indagine di merito - realizzi quell'abuso di poteri o quella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio che costituisca uno dei (e dunque anche quando concorra con altri) componenti dell'elemento oggettivo o di una fattispecie delittuosa tipica ovvero di una circostanza aggravante di un delitto non immediatamente diretto alla tutela della Pubblica Amministrazione.

Quindi, come ha correttamente proceduto il giudice d'appello, l'indagine sulla sussistenza della ineleggibilità del ... alla carica del sindaco di ... deve essere condotta sulla sola base delle sentenze del 2 maggio 1978 e del 2 novembre 1980 con le quali la Corte d'appello di ... lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 324 Cod. pen.; e verte nell'accertare se i fatti come ricostruiti in quelle sentenze integrino (nel senso avanti chiarito) una fattispecie delittuosa che presenti quale componente strutturale del proprio elemento oggettivo (anche se non sia l'unica) l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di Sindaco.

Omissis.